

R.G.L. 1785 / 2020

Il giudice, all'esito, pronunzia la presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., , redatta in calce al verbale d'udienza, contenente il dispositivo e la seguente concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1785 /2020 RGL

promossa da:

....., rappresentata e difesa dall'avv. ...., presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da delega in atti

Parte RICORRENTE

CONTRO

.....), in persona del Presidente e legale Rappresentante *pro-tempore*, con Sede i ....., che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., S.C.C.I. S.p.A., con Sede in Roma, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 448 / 1998, nonché della procura a rogito della d

..... niista procura generale alle liti c ..... a rogito dr. | ..... elettivamente domiciliato in ..... alla ..... presso l'Ufficio Legale ..... provinciale dell'Istituto

Parte CONVENUTA

\*\*\*\*

il giudice, visti gli atti, esaminati i documenti, udita la discussione all'odierna udienza, osserva quanto segue:



la ricorrente con ricorso introduttivo depositato in data 9.3.2020, chiede l'annullamento dell'avviso di addebito (avviso di addebito n. emesso dalla Direzione Provinciale di Torino il e notificato alla ricorrente il ) con il quale l'INPS le ha richiesto il versamento della quota contributiva fissa prevista per i soggetti iscritti alla gestione commercianti anche per il periodo successivo all'ottobre del 2018, nonostante la ricorrente abbia cessato ogni attività lavorativa in favore della società

fa presente:

di essere socia della società C attualmente in liquidazione con la sig.-ra I i), ciascuna con il 50% delle quote, che la società aveva come oggetto sociale l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,

che con atto rogato dal Notaio in data 03/10/2018 la società vendeva alla società M di I *“l'azienda consistente nel complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande corrente in , comprensiva di “tutti i beni mobili che arredano e corredano l'azienda, gli impianti, i macchinari e le attrezzature i mobili e gli arredi di cui all'elenco che si allega al presente contratto sotto la lettera “A”, nonché le rimanenze di magazzino” (art. 1 del contratto), il tutto a fronte del pagamento della complessiva somma di € 44.000,002, di cui € 25.000,00 versati al momento della stipulazione del contratto ed € 15.000,00 da pagarsi “in n. 24 rate mensili di € 625,00 caduna, garantite da altrettanti effetti cambiari da pagarsi l'ultimo giorno del mese a partire dal 30 novembre 2018” (art. 2 del contratto); che la società acquirente è subentrata altresì “nel contratto di locazione dei locali ubicati in nei quali si svolge l'attività dell'impresa, sottoscritto all'Agenzia delle Entrate di Rivoli il on durata di anni 6” e il possesso dei locali d e dei beni oggetto di cessione è stato trasferito alla*

il 03/10/2018

che Successivamente al 03/10/2018, tuttavia, la ricorrente non ha più svolto alcuna attività in favore della (, non essendoci alcun lavoro da svolgere, né beni mobili o immobili da liquidare, pur non potendo chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, essendovi ancora rate da incassare, e che l'unico cespite ancora riferibile alla società era il conto corrente bancario sul quale sono



appoggiate le cambiali emesse dalla  
, che la Banca provvede ad incassare mensilmente senza necessità di  
alcun intervento da parte della sig.ra

l'I.n.p.s. si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa può essere decisa in diritto senza alcun accertamento in fatto;  
il riferimento normativo è pacifico anche tra le parti: l'articolo 1 comma 203 legge numero  
662 del 1996 dispone l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti del socio ove  
partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza; tale considerazione  
può portare alla decisione immediata della causa, con riferimento al principio della  
ragione più liquida, in quanto l'Inps, titolare della pretesa e quindi onerato della  
corrispondente prova, non ha dedotto fatti che dimostrino che la signora abbia  
partecipato al lavoro aziendale con tali modalità – si ricorda che secondo la giurisprudenza  
costante l'obbligo di iscrizione per il socio è diretto alla concreta realizzazione dello scopo  
sociale attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci ed agli altri lavoratori (vedi per  
tutte Cassazione ordinanza numero 10.426 del 2 maggio 2018) e, *“i requisiti congiunti di  
abitudine e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa  
espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa”* (Sez. L - , Sentenza n. 4440 del  
21/02/2017).

Per contro la ha dimostrato, con documenti, che l'azienda e l'attività non esistono  
più, pertanto viene meno anche la possibilità di fare riferimento al comma 203 lettera b)  
della norma citata.

Per le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere accolto;  
segue la statuizione di cui al dispositivo, anche in punto spese, che seguono la  
soccumbenza e vengono liquidate in base al valore della causa.

### PQM

Visto l'art. 442 c.p.c.

Annulla l'avviso di addebito n. per € 1691.64 emesso dalla  
Direzione Provinciale di Torino il 23/11/2019 e notificato alla ricorrente il  
05/02/2020;condanna l'I.n.p.s a rimborsare alla ricorrente le spese processuali che



liquida in complessivi € ( di cui € per compensi e € per spese)  
oltre IVA e CPA, oltre al Contributo Unificato.

Torino, 28.4.2021

Il Giudice

(l

